

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAL)

REDATTORI: Lucia Bianchi, Paolo Cappelletto

1. I dati dell'attività istituzionale, 2. I pareri espressi con voto a maggioranza, 3. I pareri contrari, i pareri condizionati, 4. I pareri condizionati; 5. Verifica dell'esito dei pareri; 6. I pareri con raccomandazioni, 6.1. Le risorse; 6.2. La semplificazione; 7. I pareri integralmente favorevoli, 8. Rendiconto dell'ottava legislatura

1. I DATI DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Le elezioni amministrative del giugno 2009, riguardanti oltre la metà dell'insieme dei comuni e delle province della regione, hanno costituito il presupposto per il rinnovo integrale dei componenti e degli organi del Consiglio delle autonomie locali previsto dall'art. 9 della l.r. 36/2000. La legge istitutiva ha tuttavia consentito ai membri del CAL di restare in carica fino all'insediamento dei nuovi eletti. Ciò ha permesso di continuare l'attività ordinaria esprimendo pareri sugli atti di propria competenza. Nel mese di gennaio 2010, a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale vengono nominati i membri di diritto e la componente elettiva del CAL, il Presidente del Consiglio regionale ha convocato la seduta di insediamento. Il CAL si è così validamente ricostituito, eleggendo nel proprio seno il presidente, un vicepresidente e l'Ufficio di presidenza.

Nel corso del 2009 il Consiglio delle autonomie locali ha tenuto 9 sedute nelle quali sono stati espressi 68 pareri obbligatori su 73 richiesti. I pareri espressi sulle proposte di legge sono stati 39 su 42 richiesti. Delle 42 proposte di legge, 33 erano di iniziativa della Giunta regionale e 9 del Consiglio regionale.

Le proposte di deliberazione presentate sono state complessivamente 29, di cui 14 concernenti regolamenti. Su 13 di essi è stato espresso parere obbligatorio.

Il CAL si è pronunciato anche su una proposta di decisione riguardante un regolamento, mentre su una proposta di risoluzione non è stato pronunciato alcun parere.

Per quanto riguarda il quorum deliberativo, i pareri obbligatori espressi all'unanimità sono di gran lunga prevalenti (62 su 68 complessivi). Tra le pronunce espresse a maggioranza, in un caso si è registrato un voto contrario (proposta di legge n. 353 *Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n.34 "Norme in materia di bonifica" e norme per il riordino dei consorzi di bonifica*); in altre 5 occasioni (4 proposte di legge e una proposta di deliberazione) vi è stata una astensione.

Su 3 atti pervenuti all'attenzione del Consiglio delle autonomie locali è stata richiesta una proroga dei termini ai sensi dell'art. 13 della l.r. 36/2000. In 2 casi si è trattato più specificamente di richiedere un incontro con le commissioni competenti (proposta di legge n. 367 *Modifiche alla l.r. 30/2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana"* e proposta di legge n. 378 *Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione*). In un caso (proposta di legge n. 362 *Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009*) si è trattato di un approfondimento di istruttoria. Gli atti su cui era stato richiesto un differimento dei termini sono stati approvati all'unanimità.

Per quanto attiene alle pronunce espresse, 42 hanno avuto esito integralmente favorevole (20 proposte di legge, 13 proposte di deliberazione, 9 proposte di deliberazione relative a regolamenti), su 19 è stato espresso parere favorevole con raccomandazioni (12 proposte di legge, 6 proposte di deliberazione tra cui 4 relative a regolamenti, una su di una decisione concernente un regolamento). I pareri favorevoli, ma condizionati all'accoglimento di modifiche o integrazioni sono stati 3 (2 proposte di legge e una proposta di deliberazione). Le pronunce contrarie hanno riguardato 4 proposte di legge di cui 3 d'iniziativa consiliare e una d'iniziativa della Giunta regionale.

I rilievi specifici ammontano a un totale di 88, di cui 54 relativi a pareri favorevoli con raccomandazioni e 34 a pareri favorevoli, ma sottoposti a condizioni.

Nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2010 il CAL ha tenuto 2 sedute e ha espresso 14 pareri su 15 richiesti. Su di essi 2 riguardavano proposte di legge (una d'iniziativa consiliare, l'altra d'iniziativa della Giunta regionale) e 12 si riferivano a proposte di regolamenti. Su un solo atto il CAL non si è pronunciato (proposta di deliberazione n. 730 l.r. 30/2009, art. 13 - *Carta dei servizi e delle attività di ARPAT*) perché ormai scaduti i termini previsti dalla legge.

Su tutti e 14 i pareri il voto è stato all'unanimità. I pareri integralmente favorevoli sono stati 11 (una proposta di legge e 10 proposte di deliberazione inerenti regolamenti), mentre i 3 pareri favorevoli con raccomandazioni hanno interessato una proposta di legge e 2 proposte di regolamento, sommando un totale di 6 rilievi specifici.

2. I PARERI ESPRESI CON VOTO A MAGGIORANZA

L'esiguità degli atti su cui il CAL ha espresso il parere con un voto a maggioranza (6 casi), nel confermare una sostanziale convergenza di interessi nel sistema delle autonomie locali, al di là dei differenti schieramenti e delle maggioranze che governano le province, i comuni e le comunità montane, consente di procedere ad un esame più dettagliato dei casi in cui si sono manifestate differenze di opinioni.

La già citata proposta di legge 353 recante *Modifiche alla l.r. n.34/1994 "Norme in materia di bonifica" e norme per il riordino dei consorzi di bonifica* introduce alcune novità rispetto alla previgente disciplina. I comprensori di bonifica, attraverso un processo di aggregazione, si riducono da 41 a 30; si riducono anche i consorzi che da 13 passano a 7, riconoscendo all'Unione dei comuni e alle comunità montane la titolarità del potere di esercitare le funzioni dei consorzi di bonifica; viene diminuito anche il numero dei membri dei Consigli dei delegati e delle deputazioni. In sede di valutazione da parte del CAL si evidenzia tuttavia la posizione di un consigliere che, contestando la mancanza di un riordino complessivo della materia e poca chiarezza nelle norme in esame, dovuta anche a un insufficiente coinvolgimento degli enti locali interessati, esprime il proprio voto contrario. L'unico voto contrario, sottolineiamo, nel corso del 2009 su 68 votazioni effettuate.

Un voto di astensione si registra su 5 atti, di cui 4 proposte di legge e una proposta di deliberazione. Anche in questo caso si tratta del voto di astensione di un singolo componente del CAL. Le proposte di legge sono la n. 366 *Disposizioni in materia di porti di interesse regionale e in materia di navigazione interna. Disposizioni sui*

controlli sulla sicurezza delle opere e delle infrastrutture di competenza statale. Modifiche alla l.r. n. 88/1988 e alla l.r. n. 1/2000; la proposta di legge n. 368 Modifiche alla l.r. n. 66/2005 “Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura”; la proposta di legge n. 373 Modifiche alla l.r. n. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di obbligo di istruzione; la proposta di legge n. 369 Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico; la proposta di deliberazione n. 674 Modifica al programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007 conseguente al monitoraggio giugno 2009.

3. I PARERI CONTRARI

Il contesto di rapporti di positiva collaborazione tra Regione e enti locali, agevolato dalle procedure di concertazione stabilite tra Giunta e ANCI, UPI, UNCEM, procedure che conducono normalmente alla sottoscrizione di intese sugli atti di interesse del sistema delle autonomie territoriali, trova conferma nel ridottissimo numero di pareri contrari espressi dal CAL o sottoposti a condizioni di modifica o integrazioni.

Come anticipato, i pareri obbligatori che hanno avuto un esito negativo sono stati solo 4, tutti relativi a proposte di legge. La proposta di legge n. 323 *Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza nella Regione Toscana* prevedeva, tra l’altro: la promozione di iniziative volte al rafforzamento e la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza; un’azione di vigilanza affinché venisse data applicazione alla Convenzione internazionale e alla Carta europea dei diritti del fanciullo; l’intervento nei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età; la verifica delle condizioni e degli interventi volti all’accoglienza e all’inserimento del minore straniero non accompagnato. Pur apprezzando le finalità perseguite dalla proposta di legge, il parere contrario del CAL è fondato su una valutazione di opportunità in coerenza con i principi di economicità e buon andamento dell’amministrazione. Viene infatti osservato che nella Regione Toscana altri organismi sono già titolari - o comunque possono diventarlo - delle funzioni che la proposta di legge attribuisce al Garante. La proposta di legge essendo di iniziativa consiliare non era stata oggetto di esame al Tavolo di concertazione istituzionale, circostanza che senza dubbio ha influito sulla decisione del Consiglio delle autonomie locali. Il Consiglio regionale ha successivamente approvato la proposta di legge divenuta l.r. n. 26 del 1 marzo 2010. Nel preambolo della legge non vi è contenuta nessuna motivazione in riferimento al parere negativo del CAL, così come invece disposto dall’art. 66 comma 4 dello Statuto e dall’art. 64 comma 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Nella proposta di legge n. 332 *Disciplina regionale dell’edilizia abitativa sociale* si prevedeva di disciplinare in un unico quadro normativo l’insieme delle materie che investono il tema della casa. E’ stato tuttavia rilevato da parte del CAL che le funzioni amministrative in materia risultavano frammentate e attribuite in base a due diversi livelli territoriali: a) funzioni che debbono essere esercitate dai comuni in forma “obbligatoriamente” associata in livelli territoriali di zona individuati dalla stessa legge e

b) funzioni e compiti che i comuni esercitano “obbligatoriamente” in forma associata in ambiti territoriali di area vasta ugualmente individuati dalla legge. La considerazione che il CAL ha conclusivamente svolto mette in evidenza che il proliferare di ambiti territoriali diversi e la frammentazione delle competenze non rendono agevole la ricomposizione di un quadro unitario delle materie inerenti il tema della casa e non procedono nella direzione di una semplificazione dei procedimenti amministrativi. A questo riguardo conviene sottolineare che l’obiettivo della semplificazione amministrativa è ricorrente nelle pronunce del CAL e considerata una priorità da perseguire da parte dell’amministrazione regionale nei confronti delle autonomie locali e in generale dei cittadini. Preso inoltre atto della mancata intesa con le associazioni degli enti locali al Tavolo di concertazione istituzionale, il Consiglio delle autonomie si è espresso con parere sfavorevole.

Un’altra proposta di legge su cui il CAL si è pronunciato con parere contrario è la n. 384 *Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore di disoccupati, inoccupati o precariamente occupati*. La proposta intendeva predisporre strumenti preventivi di supporto a categorie socialmente vulnerabili, riconoscendo loro per le due annualità, 2010 e 2011, un reddito minimo garantito attraverso l’erogazione di un contributo massimo di 7.000 euro annui. Ma il dato più significativo della proposta di legge era che alle amministrazioni provinciali e comunali veniva richiesta una collaborazione, pur non obbligatoria, volta al cofinanziamento del Fondo regionale per il reddito minimo garantito, oltre l’adozione di ulteriori interventi paralleli quali la gratuità del trasporto pubblico, la fruizione di attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo, il pagamento delle forniture per i pubblici servizi, l’acquisto dei testi scolastici ed il pagamento del canone di locazione per la prima casa. Il CAL pur rilevando apprezzabile l’intento di assicurare un reddito minimo garantito per far fronte all’emergere del rischio povertà, ha evidenziato le numerose criticità insite nella proposta, da un punto di vista di legittimità e di merito. La proposta di legge consiliare non era stata oggetto di esame in sede di Tavolo di concertazione istituzionale, pertanto il CAL ha evidenziato l’anomalia della previsione di un cofinanziamento del Fondo regionale a carico degli enti locali in assenza di concertazione e la mancata quantificazione dell’apporto delle risorse richieste per far fronte alle suddette misure ed interventi, che si sarebbe risolto per loro in un insostenibile ed imprevedibile impegno sotto il profilo finanziario.

Con la proposta di legge n. 335 *Semplificazione e adeguamento delle attività agrituristiche* i consiglieri regionali proponenti intendevano tra l’altro (art. 4) affidare l’individuazione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche ad un emanando regolamento regionale nonché (art. 3) consentire la cedibilità delle autorizzazioni agrituristiche a terzi senza che il nuovo titolare dovesse avere i requisiti soggettivi previsti per essere imprenditore agricolo. Il parere negativo espresso dal CAL (anche in questa circostanza la proposta di legge non era passata dal Tavolo di concertazione istituzionale) era fondato sia sul fatto che la proposta in esame avrebbe determinato uno snaturamento di questa particolare attività, che si vuole invece mantenere legata alle caratteristiche soggettive dell’imprenditore agricolo, sia sul rilevato contrasto con le disposizioni della l. 96/2006 art. 9, comma 2 ritenute costituzionalmente legittime dalla Consulta (sentenza n. 339 del 12 ottobre 2007 su ricorso della Regione Toscana) che affidano al Ministro delle Politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle Attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni, la determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale delle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche.

4. I PARERI CONDIZIONATI

Assai contenuto, come abbiamo visto, è anche il numero dei pareri favorevoli con condizioni. Solo 3, di cui 2 proposte di legge e una proposta di deliberazione. Sulla proposta di legge n. 350 *Norme in materia di valutazione ambientale e strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 85/337/CEE, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE. Attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)* il CAL subordina il proprio parere favorevole all'accoglimento di una serie di condizioni già espresse dall'ANCI Toscana in sede di Tavolo di concertazione generale e riproposte in un documento allegato al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. Si osserva in proposito che le condizioni si muovono nell'ottica della semplificazione procedimentale e della non duplicazione dei processi valutativi di piani e programmi. In particolare si propone di assorbire il procedimento VAS all'interno del processo di valutazione per tutti i piani e programmi riguardanti la materia del governo del territorio e rientranti pertanto nell'ambito di applicazione della l.r. 1/2005; di escludere tutti i piani attuativi dai procedimenti valutativi di qualsiasi natura (VAS, VIA, valutazione integrata, verifica di assoggettabilità) in quanto atti di natura intrinsecamente progettuale e non pianificatoria/programmatoria, quindi non riconducibili alle fattispecie cui è riferita la direttiva comunitaria 2001/42/CE; di escludere altresì da tutti i procedimenti valutativi le varianti urbanistiche di minima entità, riferite all'uso di piccole aree a livello locale e che comunque risultino irrilevanti in termini di effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana; di correggere il modello concettuale proposto per l'identificazione del soggetto "proponente" dell'autorità "competente" e dell'autorità "precedente", integrando tale modello con la situazione tipica degli atti di pianificazione.

In sede di approvazione, la proposta di legge n. 350, diventata l.r. n. 10/2010, ai sensi dell'art. 64 del regolamento interno del Consiglio regionale, contiene nel preambolo la motivazione con la quale "si accolgono in parte le condizioni poste dal Consiglio delle autonomie locali, salvo quelle in contrasto con l'ordinamento vigente".

La proposta di deliberazione n. 683 *Modifica al Programma forestale regionale 2007-2011 e adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore della l.r. 37/2008* introduce alcune significative novità, adeguando così i contenuti del Programma forestale regionale 2007-2011 al mutato quadro di riferimento istituzionale e territoriale. Tra le novità introdotte dalla proposta di deliberazione vi è la rideterminazione dei valori di riferimento per i contingenti di operai forestali in servizio presso gli enti competenti, la ridefinizione delle procedure autorizzative per nuove assunzioni di operai forestali da parte degli enti locali, la modificazione delle disposizioni relative ai proventi di gestione al fine di specificare le modalità di determinazione degli utili della gestione dei beni agricolo-forestali. Il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali è, anche in questo caso, condizionato da richieste di integrazioni e modifiche al testo, che possono essere riassunte in una considerazione di carattere più generale: si lamenta la presenza

nell'articolato di vincoli esageratamente rigidi che obbligano i soggetti destinatari delle norme a una gran mole di lavoro improduttivo, mentre sarebbe necessaria una maggiore semplificazione nelle procedure richieste e un maggior spazio di autonomia per gli enti competenti della gestione. Il Consiglio regionale ritiene di non accogliere le condizioni contenute nel parere del CAL in quanto comportanti modifiche sostanziali sui criteri di finanziamento e gestione degli operai forestali. Viene invece accolta una proposta di correzione relativa ad una migliore formulazione di un punto specifico del testo.

Ma è sulla proposta di legge n. 367 *Modifiche alla l.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche"* che si concentra particolarmente l'attenzione del Consiglio delle autonomie locali. Già al Tavolo di concertazione istituzionale e nei paralleli Tavoli tecnici si erano manifestate da parte delle associazioni degli enti locali forti critiche sulle novità introdotte dalla proposta di legge. Più precisamente i punti di contrasto contenuti nella nuova disciplina proposta dalla Giunta riguardano la sostituzione della autorizzazione per l'inizio dell'attività agriturbistica con una DIA; la possibilità di somministrare pasti, alimenti e bevande anche agli ospiti che non usufruiscono di altri servizi di ospitalità dell'agriturismo, a condizione che si utilizzino prodotti aziendali o certificati toscani o comunque originati in Toscana. Nel testo proposto vengono anche precisate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e adeguatezza, le competenze amministrative in materia, per cui ai comuni vengono demandate le funzioni relative all'inizio dell'attività, mentre le funzioni di controllo e di vigilanza sono affidate ai comuni anche in forma associata, alle province e alle comunità montane. Nella prima seduta del CAL in cui è iscritta all'ordine del giorno la proposta di legge n. 367 la discussione pone immediatamente in rilievo le perplessità degli amministratori locali sui punti sopra citati e viene proposto, ad evitare l'espressione di un parere negativo, di non procedere alla votazione, ma di chiedere alla commissione consiliare competente un incontro per approfondire congiuntamente gli aspetti più controversi dell'atto. A seguito dell'incontro con la Commissione consiliare, la proposta di legge in una successiva seduta del CAL viene nuovamente discussa e ottiene all'unanimità un parere favorevole seppure condizionato a richieste di modifica che vanno dalla ricomposizione delle funzioni relative al controllo e alla vigilanza sulle attività agrituristiche, al garantire relativamente alla possibilità di somministrazione di pasti alimenti e bevande anche a persone non ospitate nell'agriturismo, il rispetto della libera concorrenza e il giusto equilibrio nei confronti degli operatori del settore della ristorazione e del settore ricettivo, a risolvere la criticità rilevata nell'iter procedimentale tra la presentazione della DIA e la richiesta del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente o del permesso a costruire. Veniva inoltre richiesto espressamente alla Giunta di inserire nel testo della proposta di legge norme in grado di agevolare soprattutto i comuni di più piccole dimensioni nell'accesso alla procedura telematica per la dichiarazione unica aziendale (DUA) e supportarli nell'attività di controllo e vigilanza sulle aziende agrituristiche presenti sui loro territori. Con l'approvazione in Consiglio, la proposta di legge 367 diviene l.r. 80/2009. Nel preambolo si legge che le condizioni contenute nel parere del Consiglio delle autonomie locali non vengono accolte dal momento che esse possono trovare adeguata risposta nel regolamento di attuazione cui la legge fa esplicito riferimento.

5. VERIFICA DELL'ESITO DEI PARERI

In sintesi, sono stati complessivamente 7 i pareri contrari o favorevoli (ma sottoposti a condizioni) per i quali occorreva ai sensi dello statuto e del regolamento interno in sede di definitiva approvazione da parte degli organi regionali, una motivazione. Delle 4 proposte di legge sulle quali il CAL si è espresso con parere negativo solo una ha concluso l'iter di approvazione. Nel preambolo della legge però non è riportata alcuna motivazione. Al contrario tutti e tre i pareri condizionati (2 proposte di legge e una proposta di deliberazione) su atti successivamente approvati dalle Commissioni competenti e dal Consiglio regionale contenevano, nel preambolo o in narrativa, la motivazione. Le condizioni poste dal CAL in 2 casi non venivano accolte; solo in un caso erano parzialmente accolte.

6. I PARERI CON RACCOMANDAZIONI

Passando ora ad esaminare più dettagliatamente le raccomandazioni che il CAL ha accompagnato ai pareri favorevoli espressi (che, ricordiamo nel 2009 sono stati 19: di cui 12 proposte di legge, 2 proposte di deliberazione e 4 proposte di regolamento), possiamo distinguere, nei contenuti delle raccomandazioni, due principali aree di interesse tematico, entrambe riferite al rapporto Regione-enti locali: quella delle risorse e quella dei processi di semplificazione e trasparenza nei procedimenti amministrativi.

6.1. LE RISORSE

Il tema delle risorse si riferisce alle disponibilità di bilancio degli enti territoriali necessarie per dare attuazione alle nuove e ulteriori competenze ad essi attribuite dalle leggi regionali, alla gestione del Patto di stabilità interno e al Patto di convergenza, alla imminente prospettiva dell'attuazione del nuovo federalismo fiscale e alla conseguente necessità di approntare gli strumenti più idonei al coordinamento del sistema tributario e fiscale del comparto pubblico locale. Già nella l. 42/2009 si prevede infatti la regionalizzazione del Patto di stabilità: la Regione pertanto dovrà, previa concertazione con gli enti locali, adattare le regole e i vincoli imposti dal legislatore nazionale alle particolarità delle situazioni finanziarie esistenti nei vari territori, assicurando in tal modo il rispetto dell'obiettivo programmatico complessivo previsto a scala regionale ma, appunto, diversificando l'applicazione delle norme a seconda delle caratteristiche dei propri enti.

Sulla proposta di deliberazione n. 678 *Piano straordinario per l'edilizia sociale – Misure urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal Programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 51/2004* il CAL fa proprie, nelle raccomandazioni indicate nel parere, le osservazioni dell'ANCI, nelle quali vengono in evidenza aspetti legati alle disponibilità finanziarie e alla ripartizione delle risorse per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale destinati alla locazione a canone sostenibile per almeno 25 anni. In particolare si rileva che lo spostamento di risorse da interventi i cui soggetti attuatori sono società di gestione ERP e comuni a interventi i cui soggetti attuatori sono cooperative edilizie di abitazione, cooperative di produzione e lavoro e soggetti privati,

rischia di interrompere un percorso di rafforzamento dell'intervento pubblico nel settore degli alloggi a canone sostenibile, relegando l'ERP nel tradizionale recinto del canone sociale. Inoltre viene osservato che per il concorso alla realizzazione di interventi di acquisto e recupero di alloggi destinati alla prima casa nei comuni in situazione di maggior disagio, la modesta entità dei contributi previsti non consente di andare oltre i 125 contributi, numero assolutamente inadeguato rispetto alle esigenze reali.

Anche sulla proposta di deliberazione n. 1103 *Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia". Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica*, con il quale si delegano ai comuni le funzioni di vigilanza e controllo delle certificazioni energetiche, le raccomandazioni espresse dal CAL evidenziano l'opportunità di prevedere, nel momento in cui si affidano da parte della Regione attraverso lo strumento legislativo o regolamentare nuove e ulteriori competenze agli enti locali tra cui la verifica a campione del 4 per cento degli attestati di certificazione energetica prodotti nell'anno precedente, adeguate risorse finanziarie.

Analogamente per quanto raccomandato nel parere sulla proposta di legge n. 390 *Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*. La proposta di legge citata, poi divenuta l.r. 9/2010, affida numerose e complesse competenze alle province e ai comuni: rilascio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività che le producono; applicazione delle sanzioni in caso di non rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; organizzazione e gestione degli inventari delle sorgenti di emissione; elaborazione, approvazione e attuazione dei Piani di azione comunale con i quali si individuano gli interventi strutturali e quelli contingibili da porre in essere nelle situazioni di rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite. Competenze tali da far raccomandare da parte del CAL al Consiglio regionale di prevedere espressamente per i comuni di minori dimensioni la possibilità di adempiere ai compiti previsti dalla proposta di legge in oggetto attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie adeguate e non al momento previste nei bilanci delle amministrazioni locali, l'offerta di supporti tecnico scientifici sovracomunali, nonché la messa a regime di un sistema di ripartizione delle spese fra Regione e province per la gestione delle rispettive reti.

Le stesse raccomandazioni si ripetono sostanzialmente nei pareri favorevoli espressi sulle proposte di legge n. 371 *Modifiche alla l.r. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia"*, n. 358 *Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica* e nella proposta di deliberazione n. 701 *Modifica PISR 2007-2010 relativa alle politiche per la non autosufficienza degli anziani e alle linee progettuali per l'assistenza continuativa alle persone non autosufficienti*, e mettono l'accento sempre sulla necessità di considerare da parte della regione i maggiori oneri a carico degli enti locali in conseguenza delle nuove modalità di gestione dei servizi, della compartecipazione al costo delle prestazioni, delle ulteriori competenze assegnate.

Ma è soprattutto in merito alla proposta di legge n. 385 *Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012* che acquistano, nella discussione all'interno del CAL e nelle raccomandazioni, maggior rilievo gli aspetti legati alla finanza locale e alle difficoltà in cui versa tutto il sistema degli enti territoriali. L'impatto della crisi finanziaria sull'economia non ha certamente risparmiato gli enti locali. I comuni e le province a causa del Patto di stabilità, del blocco dell'autonomia

impositiva, della diminuzione dei trasferimenti erariali e in generale della riduzione delle entrate si trovano in una situazione di grave disagio, al punto che l'unica possibilità per migliorare i propri saldi sembra essere quella della riduzione della spesa: strada peraltro difficile da percorrere vista la crescente domanda di servizi sociali, l'aumento dei costi, i rinnovi contrattuali. In questo quadro si collocano le richieste avanzate dal CAL, sottoforma di raccomandazioni, non solo perché la Regione adotti nella concreta gestione di bilancio e nelle scelte ad essa conseguenti, misure efficaci che consentano agli enti locali di mantenere gli stessi standard di qualità di prestazione e di servizi, ma sappia anche assumere una funzione di coordinamento della finanza pubblica territoriale.

6.2. LA SEMPLIFICAZIONE

L'altra area tematica su cui si è concentrato l'interesse del CAL riguarda le azioni di semplificazione. La riforma del Titolo V della Costituzione ha ampliato l'autonomia normativa degli enti locali che adesso si muovono con più poteri dal punto di vista gestionale e organizzativo. Sotto il profilo della semplificazione amministrativa il nuovo contesto normativo ha spinto i comuni e le province a porsi in una logica di efficienza e di efficacia con maggiore determinazione e incisività rispetto al passato soprattutto per ciò che concerne sia lo snellimento del rapporto tra amministratori, cittadini e imprese, sia la valutazione della qualità dei servizi erogati e del livello di soddisfazione degli utenti sia, ancora, la misurazione di tempi e dei costi dei procedimenti. Molti sono gli esempi che si possono citare a proposito di trasparenza e controllabilità dei processi: dall'introduzione dello sportello unico per le attività produttive all'introduzione di tecniche e pratiche di controllo di gestione dall'uso delle carte dei servizi all'istituzione degli URP. Identiche finalità sono contenute per ultimo nella l.r. 40/2009 *Legge di semplificazione e riordino normativo*, su cui peraltro il CAL ha avuto modo di esprimere il proprio parere favorevole; legge che ha fornito al Consiglio delle autonomie locali un punto di riferimento importante per le valutazioni sugli atti sottoposti al suo parere.

Così è stato per quanto riguarda la proposta di deliberazione n. 841 *Regolamento in materia di APEA in attuazione dell'art. 18, c. 6, della l.r. 87/1998 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal dlgs 112/1998"* che tra le finalità perseguite prevede proprio la semplificazione nelle autorizzazioni e nei controlli ambientali a favore delle imprese localizzate nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). Alle province e ai comuni si assegnano competenze che riguardano l'individuazione degli ambiti territoriali nei quali si procede alla localizzazione delle APEA; l'adeguamento alle norme poste in essere dal regolamento in oggetto degli strumenti di pianificazione territoriale; la valutazione delle prestazioni necessarie a conseguire la denominazione di APEA; la costituzione di un Comitato di indirizzo ai fini di coordinamento delle competenze comunali; le funzioni di controllo e verifica della corretta esecuzione delle opere e degli interventi necessari ai sensi del presente regolamento. Il parere favorevole del CAL è accompagnato da raccomandazioni che sottolineano la macchinosità della gestione delle APEA rilevando che le autorizzazioni necessarie per rientrare nei criteri previsti per questo nuovo soggetto, con le premialità che comportano, risultano più complesse di

quelle attualmente in essere. In sostanza il CAL, pur apprezzando la novità introdotta dal nuovo regolamento, ritiene che l'obiettivo della semplificazione amministrativa quale fattore anche di competitività e crescita economica sia, nel caso del regolamento in questione, solo parzialmente raggiunto.

A conclusioni analoghe conducono le raccomandazioni del CAL in merito alle proposte di legge n. 370 *Modifica alla l.r. 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"*; n. 372 *Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*; n. 374 *Modifiche alla l.r. 3/1994 "Recepimento della l. 157/1992 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*; n. 387 *Trasformazione della società Agenzia regione recupero risorse s.p.a. nella società Agenzia Regionale Recupero Risorse s.p.a. a capitale sociale pubblico. Modifiche alla l.r. 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e dei siti inquinati"*. Raccomandazioni che intendono evidenziare l'opportunità introdurre nel testo normativo azioni atte a sviluppare ulteriormente i processi di semplificazione amministrativa, a implementare gli interventi volti, a ridurre gli oneri e gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e a promuovere tutte le iniziative necessarie per snellire i tempi burocratici e agevolare l'attività delle amministrazioni locali.

Sullo stesso tema insistono le raccomandazioni espresse su due proposte di deliberazione. La n. 1031 *Modifiche al regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R "Regolamento di esecuzione alla l.r. 32/2002 in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti"* e la n. 980 *Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento delle forniture, servizi e lavori di cui al capo VI della l.r. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e sulla regolarità del lavoro"*.

Con la proposta di deliberazione n. 1031 vengono introdotte importanti modifiche che assolvono alla finalità generale di sviluppo e miglioramento del sistema regionale dei servizi educativi dei bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, relativamente alla disciplina del nido aziendale, del nido domiciliare e alla definizione e semplificazione delle procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento. La nuova normativa dà omogeneità alle caratteristiche strutturali, organizzative e qualitative dei nidi domiciliari e introduce elementi innovativi relativi all'autonoma funzionalità degli spazi destinati ai bambini, al numero di bambini presenti nei singoli servizi e alla procedura per l'autorizzazione dell'apertura di un nido domiciliare. Si prevede di sviluppare un sistema integrato di servizi in grado di rafforzare le funzioni di gestione, di regolazione del sistema di rete dei comuni mediante procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché la verifica e il monitoraggio della qualità. Ai comuni viene demandata inoltre la disciplina di dettaglio dei "servizi a custodia" a carattere occasionale e temporaneo volta ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei bambini. Le raccomandazioni del CAL esprimono la richiesta al Consiglio regionale di una riformulazione della disciplina implementando le sinergie tra i soggetti gestori, le ASL e i servizi sociali dei comuni con le Società della salute, nell'interesse di una migliore funzionalità dei servizi e di una semplificazione di cui beneficiari risultano essere sia i privati cittadini, sia gli enti pubblici coinvolti.

La proposta di deliberazione n. 980 interviene su una delle questioni cruciali della semplificazione, così come indicato nella citata l.r. 40/2009 laddove si fa

espressamente riferimento all'innovazione tecnologica e alla promozione dell'amministrazione elettronica, quali strumenti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione. Il parere favorevole del CAL non evita tuttavia che sia trasmesso al Consiglio regionale l'invito a completare sul territorio toscano la copertura della rete ADSL in modo da consentire a tutti i comuni, anche quelli di più piccole dimensioni, di entrare a far parte del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).

7. I PARERI INTEGRALMENTE FAVOREVOLI

L'analisi quantitativa dell'attività del CAL indica, quale dato più significativo, l'elevato numero di pronunce con esito integralmente favorevole. Oltre i due terzi degli atti esaminati (46 su 68) ha infatti raccolto un giudizio positivo senza che si sia ritenuto di dover porre al Consiglio regionale o alla Giunta regionale condizioni o esprimere raccomandazioni, confermando una linea di tendenza indice evidente di un consolidato e proficuo rapporto tra Regione e enti locali che sarebbe semplicistico, vista anche la percentuale dei pareri espressi all'unanimità, spiegare solo con la sostanziale omogeneità delle maggioranze politiche che in Toscana governano le istituzioni. Emerge invece con grande rilievo il ruolo della concertazione, il lavoro che nei Tavoli istituzionali e in quelli tecnici viene svolto con continuità sulle proposte della Giunta. Un approfondimento tecnico sui contenuti degli atti e una valutazione spesso anche di carattere giuridico sulle attribuzioni e il riparto di competenze fra i diversi livelli istituzionali, in coerenza coi principi del nostro ordinamento, di cui ritroviamo sovente eco nelle discussioni del Consiglio delle autonomie locali.

E' soprattutto in alcune specifiche occasioni che si è concentrato l'interesse del CAL nel vedere assicurato il coinvolgimento e la partecipazione degli enti locali alla definizione dell'atto attraverso un confronto che, partendo dalle risultanze maturate al Tavolo di concertazione istituzionale, ha approfondito e sviluppato le tematiche di interesse delle amministrazioni locali. Come nel caso della proposta di deliberazione n. 30 *Regolamento di attuazione della l.r. 40/2001 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni"* con il quale si intendeva valorizzare, mediante vari livelli di incentivazione, le gestioni associate in grado di determinare integrazione di competenze, di strutture, di risorse finanziarie e di personale. L'incentivazione è ammessa per i livelli ottimali individuati ai sensi della l.r. 40/2001 oppure quando la funzione associativa è svolta mediante unione di comuni, comunità montana, circondario, consorzio o azienda speciale consortile. Nella valutazione delle associazioni degli enti locali riportata nel CAL, in sede di esame dell'atto, si ravvisa la necessità di verificare che la Regione, nel realizzare politiche di sostegno all'associazionismo istituzionale, operi una proporzionale destinazione degli incentivi nei confronti della generalità dei comuni senza privilegiare in particolare nessuna forma associativa già esistente passando ad una fase più strutturata delle relazioni intercomunali. Ma soprattutto si esprime forte preoccupazione circa le disposizioni contenute nella l. 181/2009 *Legge finanziaria 2010* con le quali il legislatore nazionale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali con assunzione al Comune delle relative funzioni e risorse e si avanza la proposta di chiedere

alla Regione di agire a tutela delle competenze locali e sue proprie, laddove detti consorzi svolgano la loro attività in materie di competenza legislativa regionale concorrente o residuale.

E', ancora, il caso della legge sulla vivibilità urbana, della legge sul commercio, della proposta di legge n. 401 *Modifiche della l.r. 46/2009 "Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"*; della proposta di deliberazione n. 1203 *Regolamento di attuazione della l.r. 28/2005 "Codice del Commercio". Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita stampa periodica e distribuzione di carburanti*. Atti nei quali vengono in luce i complessi nodi dei rapporti fra fonti normative e in particolare tra regolamenti comunali, regolamenti regionali e legge regionale. Dove l'attenzione non è focalizzata tanto sul rapporto di separazione che intercorre tra regolamento comunale e regolamento regionale e nemmeno sul rapporto di concorrenza tra legge regionale e regolamento comunale - rapporti ormai definiti nell'orientamento della Corte costituzionale - quanto sull'esigenza che la legge regionale non assuma contenuti così dettagliati da degradare il regolamento locale a fonte secondaria o meramente esecutiva delle previsioni legislative. E' ovvio a riguardo che la valutazione del CAL soprattutto per le discipline allocative che travalicano la semplice attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali ha dovuto valutare caso per caso la coerenza in termini di ragionevolezza e proporzionalità delle norme del legislatore regionale, a tutela dell'autonomia normativa locale da far valere ogni qualvolta tali limiti vengono superati. Una valutazione svolta nel contesto del nuovo quadro costituzionale sulla base dei criteri di interesse e di adeguatezza al fine di indirizzare i processi allocativi verso i livelli di governo più vicini ai cittadini.

8. RENDICONTO DELL'OTTAVA LEGISLATURA

L'esame dei pareri espressi dal CAL sugli atti normativi dell'ottava legislatura, consente di formulare alcune considerazioni generali sulla sua funzione consultiva all'interno del processo decisionale che si svolge nell'ambito del Consiglio regionale.

E' infatti possibile anche se in maniera non sempre agevole, a causa dell'estrema eterogeneità degli atti sotto il profilo dei contenuti, individuare alcune tematiche che nel quinquennio sono state esaminate e discusse con maggiore frequenza.

Un tema che nella legislatura in esame ha costituito il principale punto di riferimento per l'attività consultiva del CAL, così come disciplinata dall'art. 66 dello St. Reg. e, prima ancora, dall'art.123 della Cost., e' stato quello della "Riforma del titolo V della parte II della Costituzione", considerata la fondamentale rilevanza che lo stesso ha presentato in ordine alle questioni inerenti ai rapporti tra gli Enti locali e la Regione.

L'esame degli oggetti degli atti normativi su cui il CAL è stato chiamato a pronunciarsi rivela con immediatezza che questo organismo si è pronunciato su tutte le materie di carattere istituzionale: economia, sanità e servizi sociali, agricoltura, cultura e comunque sui principali atti tramite cui si esplica l'azione programmatica della Regione.

Si tratta di una riforma che ha tradotto a livello costituzionale tutte quelle modificazioni in senso più regionalista ed autonomista che l'ordinamento si era dato nel corso degli anni con le riforme Bassanini ed il testo unico sull'ordinamento locale.

Un altro punto nodale sul quale più volte il Consiglio delle autonomie locali si è soffermato, che ha trovato riscontro negli atti regionali, riguarda il rapporto intercorrente tra regolamenti regionali e regolamenti degli enti locali.

A seguito della riforma costituzionale, sempre maggior peso ha acquistato il nuovo ambito di operatività della potestà regolamentare ex art. 117, comma 6, della Costituzione, secondo cui la stessa spetta alle Regioni nelle materie che rientrano nella competenza legislativa concorrente, in quelle residuali di legislazione esclusiva e nelle materie di legislazione esclusiva statale per le quali lo Stato ne abbia delegato l'esercizio alle Regioni. Inoltre spetta ai comuni, alle province ed alle Città metropolitane la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Un'importante questione istituzionale oggetto di attento monitoraggio da parte del CAL ha riguardato la programmazione regionale e il rispetto, nell'elaborazione del testo della proposta di legge o di deliberazione, dei principi sanciti nella legge regionale n. 49 del 1999, che nel suo complesso ha confermato la propria validità anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, in quanto ispirata ad una logica di sistema delle autonomie nel quale trova adeguato spazio il ruolo della programmazione locale.

Nei pareri del CAL oltre alle questioni di carattere più prettamente istituzionale sono stati affrontati anche problemi di carattere specifico legati alle singole materie esaminate.

Sovente, infatti, le osservazioni espresse dal CAL sono state volte ad inserire elementi di chiarimento nel testo o hanno avuto lo scopo di focalizzare specifiche problematiche di settore concernenti gli enti locali.

Il Cal ha sempre operato in modo tale da valorizzare i contributi dei singoli Enti sia tenendone espressamente conto nella stesura del parere sia, se specifici e puntuali, allegandoli e trasmettendoli congiuntamente.

Un provvedimento rilevante che ha interessato nel corso dell'ottava legislatura l'assetto degli enti locali, è stata la proposta di legge sul riordino delle comunità montane, resa necessaria a seguito della legge finanziaria 2008. Con essa, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, sono state soppresse sei comunità montane delle venti esistenti e sui territori interessati dalla soppressione sono state create cinque Unioni di comuni, in grado di svolgere le funzioni esercitate in precedenza dalle comunità montane.

L'atteggiamento degli Enti locali è sempre stato improntato alla collaborazione istituzionale e come tale ben lontano da ogni logica meramente rivendicativa o di contrapposizione.

Preme inoltre evidenziare che, nel corso dell'ottava legislatura, l'istruttoria procedimentale per la stesura del parere è diventata una fase molto complessa in cui si sono notevolmente intensificati i rapporti del CAL, sia al proprio interno, sia con specifici rappresentanti degli enti locali esperti nelle materie cui afferiva l'atto esaminato.

Allo stesso modo, sempre maggiore è stato il dialogo e il confronto con gli organi regionali.

In particolare per quanto attiene ai rapporti del CAL con il Consiglio regionale occorre segnalare l'intensificazione dei contatti e degli incontri (formali ed informali) con le commissioni consiliari prima e dopo l'approvazione del parere.

Attualmente, l'unico momento di raccordo del CAL con la Giunta regionale è costituito dal Protocollo d'Intesa (6 Febbraio 2006) secondo il quale il Presidente del CAL è invitato a partecipare al tavolo di concertazione istituzionale operante tra la Giunta regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali (ANCI, UPI ed UNCEM).

Sono stati pochissimi i casi in cui il CAL, preso atto della mancata concertazione interistituzionale a fronte di atti che, sebbene ne esistessero i presupposti, non erano stati preventivamente sottoposti a tale fondamentale passaggio, è stato costretto ad invocare il rispetto di tale procedura.

Invece, il CAL ha messo spesso in evidenza la mancata coincidenza (anche su aspetti non secondari) fra l'atto trasmessogli per l'espressione del parere obbligatorio e quello sul quale in precedenza era stata raggiunta l'intesa in sede di Tavolo di concertazione istituzionale.

In merito alle raccomandazioni formulate dal CAL, per lo più generali e rivolte a sollecitare l'adozione di determinati interventi o l'assunzione di specifici comportamenti futuri, considerato che il loro mancato accoglimento non è correlato ad un obbligo di motivazione, non è stato affatto agevole comprendere se queste, nell'arco di tempo in esame, siano state prese o meno in considerazione.

Altresì, non è stato sempre rispettato, a fronte dei pareri negativi del CAL o condizionati all'accoglimento di modifiche, l'obbligo di motivazione che dovrebbe integrare il preambolo dell'atto normativo ai sensi dell'art 46 quater del Regolamento del Consiglio regionale del 1973 (oggi ex art. 64 nuovo Regolamento CR del 2010).

L'originaria previsione dell'art. 14, comma 2, l.r. 36/2000 sui pareri negativi o positivi condizionati a specifiche modifiche, per cui è richiesta un'approvazione a maggioranza assoluta dei consiglieri, è stata definitivamente superata dalla disciplina contenuta dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio Regionale. Dunque, il vincolo giuridico che ne discende in caso di non adeguamento rimane esclusivamente quello di una motivazione espressa.

Inoltre in sporadici casi l'attività consultiva del CAL ha provato a spingersi anche alla proposizione di soluzioni normative alternative rispetto a quelle prospettate negli atti sottoposti al suo esame, cercando di non esaurirsi esclusivamente nell'analisi dell'atto sotto il profilo del rispetto delle prerogative degli enti locali o nell'eventuale formulazione di richieste di emendamento e di osservazioni.

Infine, il CAL ogni qualvolta ha riscontrato negli atti sottoposti a suo parere la mancanza o l'inadeguatezza della copertura finanziaria, a fronte di nuove attribuzioni di funzioni agli enti locali, lo ha rilevato criticamente e puntualmente.

Nel caso di atti di iniziativa consiliare, tale rilievo è stato formulato con la consapevolezza che questo "difetto" è strettamente connesso alla genesi di tali proposte, che vengono frequentemente predisposte senza far riferimento alla loro copertura finanziaria.

Nel corso dell'ottava legislatura resta fermo, come dato significativo, il fatto che il grado di accoglimento dei rilievi critici formulati (raccomandazioni, condizioni) è stato, come nella precedente legislatura, molto basso.

Il lavoro svolto dal CAL durante l'ottava legislatura viene di seguito sinteticamente e schematicamente riportato al fine di fornire una rilevazione quantitativa delle sedute, dei pareri obbligatori (favorevoli o contrari) rilasciati, delle raccomandazioni o condizioni espresse in seno ai medesimi.

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Dati rendiconto ottava legislatura

	2005 *	2006	2007	2008	2009	2010 **
Sedute	8	7	9	8	9	2
Pareri obbligatori su pdl	35	17	25	19	39	2
Pareri obbligatori su pdd	18	12	20	10	15	1
Pareri obbligatori su regolamenti	9	8	10	9	14	12
Risoluzioni	1	5	1			
Totale	63	42	56	38	68	15
CARATTERE DELLE PRONUNCE						
Favorevole	22	25	44	25	42	13
Favorevole con raccomandazioni	22	13	8	12	19	2
Favorevole con condizioni	15	4	4	1	3	
Negativo	4				4	

* I dati sono riferiti all'intero anno 2005 per esigenze comparative-statistiche, anche se, in seguito alle elezioni amministrative del 3-4 aprile 2005, la prima seduta dell'VII legislatura si è svolta il 1 luglio 2005

** i dati sono riferiti al periodo gennaio-aprile del 2010

Al termine della presente valutazione sulla partecipazione del CAL all'iter decisionale del Consiglio regionale, preme fare una precisazione conclusiva.

Nel corso dell'ottava legislatura, alla luce di una serie di criticità emerse relativamente al funzionamento del CAL, si è palesata la necessità di procedere ad una puntuale verifica della normativa dell'organo (legge istitutiva e regolamento interno), sia per garantire con maggiore effettività lo svolgimento della sua funzione di confronto e di raccordo tra Regione ed enti locali, sia per risolvere in modo più incisivo i problemi posti dal principio di sussidiarietà verticale tra la regione, comuni, province, città metropolitane e comunità montane.

Forse, si rende opportuno ripensare anche ad un nuovo modello ed a una nuova struttura del CAL, che arricchisca il Consiglio regionale di una maggiore rappresentatività delle autonomie locali e che consenta la messa in moto di meccanismi capaci di risolvere in via definitiva quei contrasti che nel corso del tempo si sono rivelati non superabili con i meccanismi ordinari.